

COMUNE DI CROPANI
CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU RETE IDRICA E
FOGNARIA COMUNALE**

Sommario

ART.1 - TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI	3
ART.2 - OGGETTO E DEFINIZIONE DELL' ACCORDO QUADRO	3
ART.3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	4
ART.4 - LAVORI A MISURA ED AMMONTARE DELL' APPALTO	5
ART.5 - REQUISITI di PARTECIPAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVI	Error! Bookmark not defined.
ART.6 - DURATA DEL CONTRATTO	5
ART.7 - DOCUMENTI.....	5
ART.8 - OSSERVANZA CAPITOLATO GENERALE, SPECIALE, LEGGI E REGOLAMENTI.....	6
ART.9 - SUBAPPALTO.....	6
ART.10 - STATO DEI LUOGHI	6
ART.11 - CONTROLLO DEI CONTRATTI.....	6
ART.12 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA	6
ART.13 - DIREZIONE LAVORI	7
ART.14 - COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA	7
ART.15 - COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA	7
ART.16 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	7
ART.17 - DOMICILIO DITTA APPALTATRICE.....	7
ART.18 - COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIÙ CANTIERI	8
ART.19 - ESECUZIONE DEI LAVORI, DEGLI INTERVENTI E LORO COMUNICAZIONE	8
ART.20- MANCATA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA.....	9
ART.21 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI.....	9
ART.22 - IMPORTO ACCORDO QUADRO	9
ART.23 - CONDOTTA DEI LAVORI.....	10
ART.24 - DISCIPLINA NEI CANTIERI	10
ART.25- ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE	10
ART.26 - CONTABILIZZAZIONE	11
ART.27- PAGAMENTI.....	12
ART. 29- CESSIONE DEI CREDITI.....	12
ART.30 - DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L' ESECUZIONE DEI LAVORI.....	12
ARTI.31 - OBBLIGHI -IN MATERIA TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI.....	13
ART.32 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA	14
ART. 33- RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA.....	15
ART.34 - RISPETTO AMBIENTALE	15
ART. 35 - CAUZIONE DEFINITIVA	15
ART.36- RECESSO DAL CONTRATTO	16
ART.37- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART.38 - COPERTURE ASSICURATIVE	16
ART.39 - PENALI	17
ART.40 - RISERVE DELL'IMPRESA	18
ART.41 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	18
ART.42 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	18
ART.43 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	18
ART.44- SPESE CONTRATTUALI.....	18
ART.45 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	18

ART.1 - TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Il Comune di Cropani al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio Comunale, intende stipulare con 1 (uno) Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori relativi ad interventi di manutenzione della rete idrica e fognaria comunale.

Sono escluse altre tipologie di lavori per la cui realizzazione le procedure di affidamento siano state avviate prima della sottoscrizione del Contratto di cui al presente Capitolato o compaiano nell'elenco annuale e triennale delle Opere Pubbliche.

Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole Comunicazioni di esecuzione che saranno emessi dalla Stazione Appaltante per l'affidamento di uno o più interventi di manutenzione. Conseguentemente l'Accordo quadro oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, verrà concluso con un solo Operatore Economico individuato sulla base del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.

Il valore economico indicato per il presente Capitolato, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico del Contratto.

La stipula del Contratto non è fonte di immediata obbligazione tra il Comune di Cropani nei confronti dell'Impresa aggiudicataria e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo degli "*Ordini di Lavoro*" per un quantitativo minimo predefinito.

I singoli lavori verranno affidati sotto forma di "*Ordini di Lavoro (OdL)*" scritti o verbali. Ciascun *Ordine di lavoro* descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni oggetto di Appalto sono precisati nel presente Capitolato Speciale.

ART.2 - OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto lavori di manutenzione "a chiamata". Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'Elenco Prezzi vigente della Regione Calabria e richiedere l'opera di maestranze specializzate escluso interventi di rimozione di amianto.

L'Accordo Quadro in questione ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 successive modificazioni ed integrazioni, è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, fatto salvo il rispetto dell'ulteriore vigente normativa in materia all'uopo applicabile.

I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito come indicati nei successivi articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità di opere nel territorio.

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche della Stazione Appaltante (che di seguito definiremo S.A.), si esplicheranno nell'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dalla S.A.. Tali preventivi dovranno essere predisposti dall'Impresa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura con oneri a proprio carico, secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione della S.A., secondo il livello di definizione all'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe, che richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dalla S.A. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione così come risultanti dalle schede di lavorazione.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, di piccola entità, necessari per la manutenzione delle opere nel territorio gli stessi saranno eseguiti dietro emissione di appositi Ordini di Lavoro scritti o verbali da parte della S.A.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato

Speciale d'Appalto. L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla S.A.

La S.A. si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La S.A., in particolare, ha facoltà di estendere o ridurre, ai sensi dell'art.106 c.12 del D.lgs. n. 50/16, l'importo contrattuale nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento dei lavori e, l'Impresa Appaltatrice aggiudicataria non potrà vantare ad alcun titolo indennizzi di sorta.

Di norma e d'intesa con la S.A., gli interventi una volta iniziati dovranno proseguire fino alla loro ultimazione, anche con prestazioni di lavoro straordinario e/o festivo e/o notturno qualora diretti ad evitare l'interruzione di servizi pubblici essenziali, la compromissione della funzionalità, sicurezza e integrità alla viabilità, rischi per l'incolumità o il grave disagio per le persone.

ART.3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Appalto possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla S.A.:

- 1) *Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e ripristino funzionalità rete idrica comunale;*
- 2) *Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionalità rete fognaria comunale*

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla S.A..

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della S.A. secondo quanto di seguito specificato:

- a) **Priorità 1 - in emergenza - lavoro immediato:** affidato tramite comunicazione verbale, telefonica, email o pec, e successivamente confermato con apposito ordine di servizio; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo entro due ore dal ricevimento dell'OdL o dalla chiamata telefonica nei casi di emergenza ovvero nelle situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone e/o possono determinare rischi igienico-sanitari e/o di pubblica incolumità.
- b) **Priorità 2 - urgente - lavoro urgente:** affidato tramite comunicazione verbale, telefonica, email o pec, e successivamente confermato con apposito ordine di servizio; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata entro le ore 13,00; entro e non oltre il primo giorno feriale successivo dal ricevimento dell'OdL se la richiesta viene inoltrata dopo le ore 13,00.
- c) **Priorità 3 - ordinario - lavoro ordinario:** affidato tramite comunicazione verbale, telefonica, email o pec, e successivamente confermato con apposito ordine di servizio; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti secondo le esigenze della S.A. che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili.
- d) **Priorità 4 - programmato - lavoro programmato:** affidato tramite comunicazione verbale, telefonica, email o pec, e successivamente confermato con apposito ordine di servizio; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e/o di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari vigente della Regione Calabria inerente opere di "manutenzione della rete idrica e fognaria comunale" ovvero, a categorie di lavoro analoghe; e che richiedano l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni. Gli interventi devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dalla S.A. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell'OdL resta fermo l'obbligo per l'Impresa di eseguire i lavori, anche se di modesta entità, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato, compreso gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata.

La S.A. si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che la ditta esecutrice possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART.4 - LAVORI A MISURA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Gli interventi consistenti nei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria di urgenza-somma urgenza saranno valutati a misura e/o a corpo (ove ritenuto indispensabile dalla S.A.), secondo il prezziario Regione Calabria in vigore al momento della sottoscrizione della partecipazione alla gara, sul quale sarà applicato il ribasso contrattuale. Nella eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nel prezziario, saranno contabilizzati con nuovi prezzi, predeterminati a seguito di analisi e concordati con l'appaltatore, ritenendoli comprensivi di manodopera e ogni altro onere, su cui sarà applicato il ribasso contrattuale.

L'importo totale dell'accordo dei lavori a misura ammonta a complessive a complessivi **€142.500,00 ((euro centoquarantamilacinquecento) di cui 2.500,00 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso** oltre IVA come per Legge. Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Preciso che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i singoli preventivi/ordinativi previsti dell'accordo quadro.

Si computeranno nel suddetto valore solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

I lavori saranno valutati a misura, e/o a corpo (ove ritenuto indispensabile dalla S.A.) al netto del ribasso offerto, secondo il **Prezziario Lavori Pubblici vigente della Regione Calabria**.

L'importo complessivo dell'Ordine di Lavoro verrà determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi delle singole lavorazioni come definite sulla base delle schede di lavorazioni e in tale importo deve intendersi compreso anche il costo complessivo del personale.

In mancanza di appropriata voce descrittiva nel Prezziario sopra indicato, per la valutazione dei lavori si concorderà un nuovo prezzo come previsto all'art.24, applicando il ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria.

ART.6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata a decorrere dalla sottoscrizione del contratto fino al raggiungimento dell'importo della somma aggiudicata a seguito della presente gara d'Appalto il cui importo a base d'asta è riportato all'art. 4 del presente Capitolato.

Alla scadenza del contratto, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, l'Impresa nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

ART.7 - DOCUMENTI

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) *il Contratto principale;*
- b) *gli "Ordini di Lavoro" da stipularsi con l'Impresa;*
- c) *il presente Capitolato speciale d'Appalto;*
- d) *l'offerta economica presentata dall'Impresa;*
- e) *schemi tipi di lavorazioni (allegati al presente documento)*
- f) *il Prezziario Regione Calabria 2025 approvato Con Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 21/05/2025;*
- g) *i Piani Operativi di Sicurezza e/o il Piano Sostitutivo di sicurezza con i contenuti minimi di cui al punto 3 Allegato XV D.lgs. 81/08 da presentarsi, qualora necessari per Legge, a cura dell'Impresa.*

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla S.A. prima della stipula del contratto:

- *copia dell'atto di **nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale** di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D.lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);*
- *copia dell'atto di **nomina del medico competente** di cui all'art. 2, c. 1, lettera h), del D.lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);*
- *copia del **documento di valutazione dei rischi** di cui all'articolo 17, c. 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e allegato XVII del D.lgs. 81/01);*
- *documentazione attestante l'adeguata e **documentata formazione dei propri lavoratori** in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/08 (art. 16 della L.R. 38/07).*
- ***dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata del contratto.***

ART.8 - OSSERVANZA CAPITOLATO GENERALE, SPECIALE, LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa è soggetta all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.lgs. 36/2023 nel Regolamento emanato con D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore, nel Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M. 145/00 (in seguito denominato Capitolato generale), in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente Capitolato, nonché in tutte le leggi emanate nel corso di validità del Contratto.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

ART.9 - SUBAPPALTO

Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili come previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023,

ART.10 - STATO DEI LUOGHI

Con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale l'impresa dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dalla S.A. tutta la collaborazione richiesta; conseguentemente conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: la natura dei luoghi, comprese le condizioni locali, ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui strade, cave, discariche, etc.. L'impresa non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito per ciascun ordine di lavoro, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

ART.11 - CONTROLLO DEI CONTRATTI.

I lavori dovranno essere impartiti dalla S.A. con emissione di appositi Ordini di Servizio (secondo le modalità espresse dal parere dell'AVCP, oggi ANAC, n. AG8/2011 del 22/06/2011) che descriveranno in particolare le prestazioni a farsi nonché la descrizione degli stessi, senza predeterminazione del numero dei singoli interventi manutentivi.

Il controllo dell'esecuzione dei singoli "Ordini di Lavoro", attuativi del contratto principale, è svolto dalla S.A.. Nella fase di realizzazione dei lavori la S.A. esegue l'alta vigilanza delle attività.

Per l'espletamento dei sopra citati compiti la S.A. avrà diritto in qualsiasi momento di accedere sui luoghi nei quali l'Impresa svolge la sua attività.

La presenza del personale della S.A., i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano l'Impresa dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione dei contratti e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ART.12 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. LL.PP.145/2000, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dell'Appalto, l'impresa dovrà indicare il nominativo del soggetto individuato quale direttore di cantiere, per tutta la durata del contratto.

Detto direttore agirà come Rappresentante dell'impresa fino al termine dell'esecuzione del contratto. L'impresa dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto direttore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Tutti i contatti con la S.A., in ordine alla gestione degli "Ordini di Lavoro", dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto direttore di cantiere. E' in facoltà della S.A. chiedere all'Impresa la sostituzione del direttore sulla base di congrua motivazione.

Nello stesso termine di cui al primo capoverso del presente articolo l'Impresa deve indicare i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008.

Il direttore di cantiere è responsabile del rispetto, da parte dell'Impresa impegnata nell'esecuzione dei lavori, delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

ART.13 - DIREZIONE LAVORI

Il singolo Ordine di Lavorazione potrà essere individuato ed ordinato dalla S.A.. L'impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dalla S.A., fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla S.A. non solleva in alcun caso l'impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D.lgs.n.81/2008, un tecnico della S.A. svolgerà le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza.

ART.14 - COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA

Le comunicazioni all'Impresa avverranno esclusivamente per iscritto; ove non fosse possibile consegnare direttamente lo scritto, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.). La S.A. effettuerà le comunicazioni all'impresa mediante Ordini di Lavoro di cui all'Art.19; **gli Ordini di Lavoro saranno redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta.** Eventuali contestazioni che l'impresa intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da questa presentate per iscritto. La sottoscrizione dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna e/o spedizione tramite p.e.c. dell'Ordine di Lavoro. In ogni caso decorso il termine di 3 giorni dalla ricezione dell'Ordine di Lavoro lo stesso si intende assentito e l'impresa sarà dunque obbligata ad eseguirlo.

ART.15 - COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA

L'impresa deve indirizzare ogni sua comunicazione, esclusivamente per iscritto, al Responsabile dell'Area Tecnica - Settore lavori pubblici e Manutenzione del Comune di Cropani e, ove non fosse possibile consegnare direttamente lo scritto, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo p.e.c..

L'impresa è tenuta a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano nella disponibilità della S.A., di cui abbia bisogno per l'esecuzione dell'intervento.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del Ordine di Lavoro dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi; l'impresa dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Eventuali contestazioni che il Comune di Cropani volesse avanzare su una comunicazione dell'impresa saranno presentate per iscritto.

ART.16 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti, S.A. ed Impresa, deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del singolo Ordine di Lavoro.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul Responsabile dell'omissione.

L'Impresa deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

ART.17 - DOMICILIO DITTA APPALTATRICE

Per gli effetti del contratto di cui al presente Capitolato d'Appalto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente presso l' Ufficio Tecnico.

ART.18 - COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIÙ CANTIERI

L'Impresa dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse umane (maestranze) e strumentali (mezzi d'opera) tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento contemporaneo in più cantieri. Nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di interventi, dovrà comunque essere garantita la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione dei lavori.

ART.19 - ESECUZIONE DEI LAVORI, DEGLI INTERVENTI E LORO COMUNICAZIONE

Gli interventi ordinati, individuati dalla S.A., a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti anche a mezzo di ordinazione verbale, o per email, o p.e.c. o telefonica ed eseguiti dall'impresa con la tempistica di cui al precedente art. 3, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi.

Le lavorazioni saranno computate a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate nel presente Capitolato; l'intervento manutentivo, prima della sua realizzazione, dovrà essere predeterminato in un documento tecnico amministrativo reso a preventivo come disciplinato nel presente articolo.

Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di Servizio, cumulati tra loro, si verifichino per più di tre volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.

I singoli interventi verranno ordinati mediante richieste scritte denominate "Ordini di lavoro" (OdL) o, nei casi che lo richiedano, mediante il "verbale di somma urgenza". Le richieste saranno a firma di un tecnico della S.A. e riporteranno la data entro la quale iniziare e la data entro cui completare l'intervento. L'Impresa dovrà eseguire solo gli interventi indicati in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate.

In caso di eventuali osservazioni a un Ordine di Lavoro, l'impresa è tenuta a comunicarle alla S.A. a mezzo p.e.c. entro 2 (due) giorni dalla data d'invio della richiesta da parte della S.A.; questa prescrizione non si applica alle richieste di Priorità 1 e Priorità 2, le quali dovranno essere soddisfatte tassativamente nei modi e termini indicati da dette comunicazioni. L'impresa dovrà redigere il **preventivo** degli interventi con le quotazioni riportate nel prezzario regionale di cui al precedente articolo 4, diminuite del ribasso offerto, al netto degli oneri della sicurezza. Solo in mancanza di tali quotazioni l'Impresa potrà ricorrere alla formulazione di nuovi prezzi secondo quanto dettagliato al successivo art. 24. I preventivi potranno contenere anche lavorazioni da valutare con il sistema dei lavori in economia. I preventivi dovranno essere redatti entro e non oltre **due giorni** dalla richiesta, pena l'applicazione della penale di cui all'articolo 40. Il Responsabile dell'Area Tecnica, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo termine all'impresa per l'adeguamento e/o il completamento dello stesso.

Nei casi di interventi di Priorità 1 o 2, il corrispettivo degli interventi effettuati in mancanza di preventivo, sarà determinato a consuntivo con le modalità di cui all'articolo 28 del presente capitolato. In considerazione dell'attività della S.A. i lavori dovranno essere eseguiti prevedendo: *particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali; la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi; la possibilità di dover attendere eventuali ordinanze di chiusure al traffico.*

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono, dovrà provvedere ad apporre idonea e adeguata segnaletica per effettuare gli interventi, dovrà avere il personale per regolamentare anche in fase temporanea, il flusso dei mezzi, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Gli interventi di emergenza, individuati dal Responsabile del Servizio Manutenzione, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dalla S.A. anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi. Tali interventi verranno computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate nel presente articolo. Ove necessario, su specifica insindacabile disposizione della S.A., l'intervento manutentivo prima della sua realizzazione potrà essere predeterminato in un documento tecnico amministrativo reso a preventivo come disciplinato nel presente Capitolato.

Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di lavoro, cumulati tra loro, si verifichino per più di tre volte, l'Amm.ne si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.

La consistenza qualitativa e quantitativa di mano d'opera per lavori in economia dovrà essere strettamente commisurata alla tipologia di intervento da effettuare.

In merito si individuano le seguenti linee guida:

*gli **interventi di modesta entità** dovranno essere eseguiti (e conseguentemente contabilizzati) da un solo operaio di idonea qualifica, se ciò compatibile con le vigenti norme di sicurezza nei cantieri; gli **interventi ordinari** saranno comunque contabilizzati con riferimento ad una squadra tipo composta da un operaio specializzato e da un operaio comune; per **interventi complessi** la composizione della squadra di lavoro (numero e qualifica) dovrà essere preventivamente approvata dalla S.A.*

L'impiego di mano d'opera, per numero di operai e relative qualifiche, oltre i limiti posti con le suddette linee guida o non preventivamente autorizzato dalla S.A. non sarà ammesso in contabilità. **In ogni caso la S.A. riscontrerà puntualmente, a consuntivo, l'ammissibilità delle ore e delle qualifiche impiegate in relazione ai lavori eseguiti nonché la congrua quantità e qualità dei materiali per detti lavori.**

È facoltà della S.A. richiedere in allegato alla contabilità di ogni singolo intervento, documentazione fotografica e/o restituzione grafica che ne evidenzino luoghi e modalità di esecuzione.

L'Impresa si dovrà dotare di registro dove saranno tassativamente annotate, giorno per giorno e per **ogni intervento con precisione, la data, l'ora di inizio e fine lavori inerente l'intervento effettuato** oltre ad un'adeguata **descrizione dei lavori eseguiti**. Si ricorda che quanto sopra è **indispensabile ai fini della verifica dei lavori e della successiva liquidazione**.

L'Impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la S.A.. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 7 giorni intimato dalla S.A., inviatagli a mezzo p.e.c.. In detta ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivati da tale risoluzione.

L'Impresa si obbliga ad informare immediatamente la S.A. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART.20- MANCATA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso si verifichino circostanze tali da rendere necessario un intervento di emergenza la S.A. richiederà l'inizio dell'intervento entro due ore dalla chiamata, comunicando il tipo di attività necessarie.

Qualora l'impresa non dovesse dare inizio all'esecuzione dell'intervento entro l'orario indicato, potrà essere contattata immediatamente un'altra Impresa, senza che l'impresa aggiudicatrice del presente Appalto possa pretendere nulla per la mancata esecuzione dell'intervento. La S.A. potrà risolvere il contratto secondo il disposto dell'Art. 38 che segue.

ART.21 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI

L'impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la S.A. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle anzidette attività per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 7 giorni intimatogli dalla S.A., inviatagli a mezzo p.e.c., non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento della p.e.c.. In detta ipotesi restano a carico dell'impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART.22 - IMPORTO ACCORDO QUADRO

La S.A. disporrà il pagamento delle somme dovute all'impresa per lavori regolarmente eseguiti, con cadenza mensile previa contabilizzazione dei lavori eseguiti nel mese precedente. Il pagamento della fattura verrà effettuato conformemente ai regolamenti. Ogni pagamento da parte della S.A. è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità legale.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è stabilito in €. **€142.500,00 ((euro centoquarantaduemilacinquecento) di cui 2.500,00 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso** oltre l'I.V.A. al 10% . Il suddetto importo stimato non è, comunque, assolutamente vincolante per il Comune che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dalla S.A. in base alle necessità manutentive per le opere regolarmente eseguite dall'impresa durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'Accordo Quadro rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. I lavori di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro saranno remunerati di norma a misura e/o a corpo (ove ritenuto indispensabile dalla S.A.), in base a quanto stabilito nel presente capitolato, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico per l'aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica, con esclusione dello stesso ribasso sugli oneri della sicurezza.

I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati come previsto all'art. 4 del presente Capitolato. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura e/o a corpo (ove ritenuto indispensabile dalla S.A.) per ogni Ordinativo di Lavorazione e non saranno soggetti a ribasso.

ART.23 - CONDOTTA DEI LAVORI

L'impresa deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. L'impresa, dovrà, in particolare:

- *gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:*
 - 1) ai richiedenti;
 - 2) ai tipi di lavoro dagli interventi;
 - 3) all'oggetto degli interventi; -*eseguire i lavori in sicurezza;*
- *elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della S.A., per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;*
- *curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla S.A. la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati, secondo le indicazioni della S.A..*

La S.A. potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort, igiene e sicurezza all'utenza.

L'impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente all'esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

ART.24 - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'impresa dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti le obbligazioni nascenti dal presente Capitolato d'Appalto.

ART.25- ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla S.A. previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nell'ordine di esecuzione delle lavorazioni. Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte della S.A., fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla S.A. e la applicazione della penale prevista dall'articolo 40 del presente Capitolato, in caso di ritardo. La S.A. si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall'impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente capoverso.

Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre 15 giorni dalla esecuzione degli interventi, la S.A. contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, l'avvenuta esecuzione degli stessi per l'importo già quantificato nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

La contabilità finale sarà compilata ai sensi del D.P.R. n.207/2010 e ss. mm. e ii. e sarà emessa dalla S.A. entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza dell'ultimo Ordine di Lavoro al raggiungimento dell'importo della somma aggiudicata a seguito della presente gara d'appalto il cui importo a base d'asta è riportato all'art. 4 del presente Capitolato.

ART.26 - CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura e/o a corpo (ove ritenuto indispensabile dalla S.A.), in contraddittorio con l'impresa, sulla base delle lavorazioni indicate negli Ordini di Lavoro, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto. Tali prezzi oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni qualsiasi spesa ed onere che l'impresa debba sostenere al riguardo e in particolare per i lavori compiuti di ogni spesa e onere per fornitura, lavorazione, sfridi, impiego, messa in opera e protezione, trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera compresi i provvisori (se non esplicitamente previsti e ordinati); sono pure comprensivi di ogni spesa per licenze, modelli, sopralluoghi preliminari, prove ed assistenza e di quanto altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. Per i singoli interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'opera compiuta, nonché laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l'intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla S.A. sull'OdL. I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:

- circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant'altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant'altro per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell'Accordo Quadro.

Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa sugli appalti e, in particolare, dal Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture, D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l'impresa verrà effettuata sul libretto di misura. La S.A. provvederà, pertanto, ad una contabilizzazione specifica ed alla verifica della regolare esecuzione per ciascun intervento, secondo quanto previsto dal Codice fermo restando il raggiungimento dell'importo minimo stabilito per la liquidazione dello stato di avanzamento con le specificazioni e precisazioni indicate dal presente capitolato.

La contabilità finale, il collaudo e la rata di saldo saranno emessi dalla S.A. entro i termini previsti dalla normativa vigente. La liquidazione dei lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni sarà effettuata solo ed esclusivamente dopo l'avvenuta presentazione di tutta la documentazione/certificazione occorrente, dopo la verifica della validità e correttezza da parte della S.A..

La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo progressivo degli interventi realizzati nell'Accordo Quadro, sono subordinati all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge. Il pagamento delle rate di acconto/saldo avverrà, dalla data emissione, nei tempi previsti dal Codice.

ART.27- PAGAMENTI

L'importo stimato del Contratto non è assolutamente vincolante per la S.A. che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell'appalto, regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza del Contratto. Le eventuali economie risultanti alla scadenza del Contratto rimarranno, pertanto, nella disponibilità della S.A. che non sarà tenuta a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Durante il corso dei lavori raggiunta la somma totale del Contratto d'Appalto verrà emesso dalla S.A. lo Stato Finale dei Lavori nel quale saranno riassunte tutte le lavorazioni eseguite nei diversi Ordini di Lavoro. Per ogni Ordine di Lavoro verranno riportati separatamente nel libretto dei lavori:

- a) I costi delle lavorazioni desunti dall'elenco prezzi, al netto degli oneri per la sicurezza inclusi in ciascun prezzo;*
- b) Gli oneri specifici della sicurezza, desunti dall'elenco prezzi, riferiti alla particolarità dell'intervento. Tali oneri saranno riconosciuti esclusivamente se saranno stati prescritti dalla S.A. nell'Ordinativo di Lavoro, se saranno stati concordati per iscritto prima dell'esecuzione dell'intervento, se gli apprestamenti saranno stati effettivamente messi in opera.*

Non potranno essere contabilizzati interventi che non risultino completati al 100% in accordo con le indicazioni contenute nell'Ordinativo di Lavoro corrispondente.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, la S.A. può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie ai sensi ed agli effetti dell'art. 190 comma 6 del DPR. 207/2010 e ss. mm. e ii..

Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Detto termine è da intendersi rispettato con l'emissione del mandato di pagamento da parte del Settore finanziario dell'ente.

Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'intervento ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del codice civile.

I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della S.A. da ogni responsabilità conseguente.

ART. 29- CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del Contratto, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 c. 13 del D.lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla S.A. prima o contestualmente al certificato di pagamento.

La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla S.A. di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

La S.A. farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell'impresa.

ART.30 - DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

ARTI.31 - OBBLIGHI -IN MATERIA TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'impresa è obbligata, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.

Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.lgs. n.81/2008 sarà contestata all'impresa per iscritto. Qualora l'impresa, già richiamata, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, la S.A. considererà il fatto come grave infrazione alle norme di salute e sicurezza del lavoro ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. a) e come grave illecito professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 c. 5 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

L'impresa dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro e l'impiego di personale specializzato e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche della tipologia della lavorazione, delle macchine e delle attrezzature in dotazione e in possesso dei patentini richiesti dalla normativa vigente, qualora necessari allo svolgimento di attività specifiche.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa sia nei confronti della S.A. di terzi.

L'impresa è obbligata ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

Si precisa inoltre che l'organizzazione dei lavori costituisce adempimento di competenza dell'impresa la quale:

- *assume la piena libertà di iniziativa e quindi di programmazione e di impostazione, nei limiti individuati dal progetto, ove esistente, dal Capitolato e dai piani di sicurezza;*
- *sostiene i costi necessari all'impostazione del cantiere che, per quanto non ricompreso nel prezzo offerto in sede di gara, si intendono comunque inclusi nelle "spese generali";*
- *assume tutti i rischi connessi con la realizzazione dei cantieri dei lavori e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;*
- *è sottoposta alle normative di carattere tecnico e previdenziale e assicurative stabilite dalle leggi dello Stato;*
- *è sottoposta al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie dalla S.A. o disposte dagli enti o autorità preposti.*

Nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato, l'impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008, con particolare riferimento a quanto attiene agli obblighi del datore di lavoro. Pertanto l'Impresa dovrà:

- *osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D.lgs. 81/2008;*
- *provvedere affinché il suo personale che eseguirà i lavori di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;*
- *fare osservare ai propri dipendenti, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme applicabili in materia di sicurezza e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;*
- *dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) conformi alle normative vigenti.*

L'impresa prima della stipula del Contratto dovrà necessariamente trasmettere alla S.A. il **Piano Operativo di Sicurezza** e il **Piano Sostitutivo di sicurezza** con i contenuti minimi di cui al punto 3 allegato XV D.lgs. 81/08.

In accordo con la Determinazione n°13/2004 e con i chiarimenti dell'AVCP con la Determinazione 27/07/2004 si stabilisce che **gli oneri per la sicurezza indicati nel presente CSA sono presuntivi e che su l'importo indicato l'impresa non può vantare diritti qualsiasi circa, ma che tali oneri verranno corrisposti all'impresa solo ed esclusivamente in base alla contabilità analitica risultante negli ordini di lavoro/preventivi emessi e controfirmati dalla S.A..**

Tali oneri, che sono riferiti alla totalità dell'importo del contratto, verranno quantificati precisamente in occasione di ogni singolo intervento, se necessari, procedendo ad una contabilità analitica che costituirà la quantificazione degli oneri della sicurezza del singolo intervento, se dovuti in relazione alle lavorazioni ordinate.

Con la firma del presente Capitolato l'impresa accetta il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M. 145/00. Eventuali gravi e ripetute violazioni dello stesso, da parte dell'impresa costituiscono, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto medesimo.

L'impresa si obbliga a contestualizzare e consegnare alla S.A. il piano operativo di sicurezza (POS) di cui al D.lgs. 81/2008.

La corretta ed esatta applicazione del Piano sopracitato e in genere ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell'impresa, e in sottordine del suo direttore di cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori. È fatta salva in ogni caso la facoltà della S.A., pur essendo estranea al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare, attraverso i suoi organi preposti, disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportune, ed alle quali l'impresa è tenuta ad uniformarsi.

Nei casi previsti dalla norma l'impresa prima della consegna dei lavori, dovrà contestualizzare e consegnare: *-il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. 81/2008; -il piano operativo di sicurezza (POS) di cui al D.lgs. 81/2008.*

I suddetti documenti dovranno essere redatti secondo le specifiche indicazioni contenute nel Titolo IV del D.lgs. 81/2008.

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'impresa è, altresì, tenuta a:

- *richiedere, per il tramite della S.A., le eventuali autorizzazioni necessarie prima di effettuare interventi che potrebbero comportare problematiche di varia natura;*
- *attenersi alle norme che saranno emanate dalla S.A. nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento della viabilità comunale, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a fasi, limitando ad esempio l'attività lavorativa a tratti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'impresa a percorsi più lunghi e disagiati;*

L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella Provincia di Reggio Calabria, in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto e/o accordo integrativo applicabile che per la categoria venga successivamente stipulato. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART.32 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa, senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nei prezzi di cui all'art. 4 del presente Capitolato nonché nell'offerta da essa presentata, dovrà:

- *collaborare con i tecnici della S.A. sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;*
- *quando richiesto, fornire in opera a sua cura e spese ed esporre all'esterno dei cantieri la cartellonistica necessaria;*
- *consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, a personale dipendente della S.A. e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non ricompresi nell'ordine di lavoro affidato;*
- *consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla S.A. L'Impresa potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare da esse;*
- *anticipare per conto della S.A. le spese per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche necessarie per l'impianto dei cantieri o l'accesso agli stessi. Il risarcimento dei danni di qualsiasi genere che dovessero essere provocati a dette aree pubbliche saranno a carico dell'Impresa tenendo indenne la S.A. che se chiamata va rispondere potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione.*
- *mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la S.A. ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;*
- *procedere al trasporto in discarica e/o provvedere all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;*
- *provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;*
- *realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sul lavoro.*

- *smaltire i rifiuti speciali secondo le norme ed i regolamenti vigenti.*
- *fornire le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 quando necessario.*
- *In ragione delle specifiche esigenze di sicurezza oggetto del Contratto, su richiesta della S.A., sostituire il personale che fosse dichiarato non desiderato, senza opporre eccezione alcuna.*

ART. 33- RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'impresa è responsabile, tanto verso la S.A. quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la S.A. ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la S.A. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando la S.A. da ogni e qualsivoglia responsabilità.

ART.34 - RISPETTO AMBIENTALE

L'impresa è tenuta al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà in particolare:

- *limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;*
- *evitare dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc...;*
- *raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte ed opportune; I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto della normativa vigente. - privilegiare ogni qualvolta sia possibile il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate;*
- *utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera.*

In ogni caso l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 e ss. mm. e i., dalla S.A.. I macchinari, quali motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, rulli compressori, pale caricatori, vibrofinitrice, scarificatrice, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 e ss. mm. e i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 e ss. mm. e i. e nel D.lgs. del 27 gennaio 1992, n. 137 e ss. mm. e i.;

ART. 35 - CAUZIONE DEFINITIVA

La **cauzione definitiva deve essere prestata al momento della sottoscrizione del Contratto.**

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla S.A. procederà alla stipulazione del Contratto. La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- *la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;*
- *l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della S.A.; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.*

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'impresa ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 8, del Decreto Legislativo 36/2023, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento della cauzione.

ART.36- RECESSO DAL CONTRATTO

Ove ritenesse di avvalersi della facoltà di recesso comunicherà per iscritto le proprie determinazioni all' Impresa fissando il termine di operatività del recesso, entro il quale dovranno essere interrotti i Lavori. Tale termine non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso. Dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa dovrà indicare alla S.A.:

- a) *l'ammontare delle spese sostenute per l'approvvigionamento dei materiali, accettati dalla S.A., sempre che con il pagamento i materiali divengano di proprietà piena ed esclusiva della S.A.;*
- b) *l'ammontare delle spese sostenute per la locazione dei macchinari fino alla data di operatività del recesso;*
- c) *il compenso dovuto per i lavori eseguiti fino alla data di operatività del recesso;*
- d) *l'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023.*

La S.A., una volta verificata la congruità delle richieste dell'impresa, liquiderà gli importi sopra indicati entro 60 giorni dalla data di operatività del recesso. La S.A. si riserva la facoltà di mantenere vigente il Contratto stipulato.

ART.37- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La S.A. potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell' art.1456 del C.C. previa comunicazione all'impresa con raccomandata R.R., con incameramento della cauzione e salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell' Impresa, nelle seguenti ipotesi:

- a) *quando l'impresa si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto Attuativo, anche se in presenza di contestazioni;*
- b) *quando l' Impresa che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le attività entro i termini intimati dalla S.A. secondo il disposto dell'art.19 che precede;*
- c) *quando l'Impresa non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della S.A., a reintegrare la cauzione di cui all'art. 37 qualora fosse stata escussa;*
- d) *quando, in caso di lavori regolati dal verbale di somma urgenza, l'Impresa non effettuasse l'intervento nei tempi richiesti;*
- e) *in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.*

Il Contratto cesserà la sua efficacia nei confronti della S.A. nei seguenti altri casi:

- a) *in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di insolvenza e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, liquidazione ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione dell'Accordo Quadro, inclusa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.*
- b) *nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010, nelle transazioni finanziarie eseguiti dall' Impresa nei singoli contratti attuativi*
- c) *violazione dei divieti di cessione di cui all'art. 30.*

Nel caso di risoluzione del Contratto quadro la S.A. si riserva la facoltà di aggiudicare un altro contratto per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016. In caso di risoluzione e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, essi verranno valutati secondo il criterio che stabilirà l'Amministrazione e che potrà essere quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti.

ART.38 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una **polizza assicurativa** che tenga indenne la S.A. da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schematipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "ContractorsAllRisks" (CAR).

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla S.A.; in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla S.A.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della S.A. autorizzati all'accesso al cantiere.

ART.39 - PENALI

L'impresa, fatta salva la facoltà per la S.A. di richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto attuativo in ordine al personale da impiegare, ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa. Le penalità sono comunicate all'impresa in via amministrativa mediante PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. E' riconosciuta all'impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata all'Amministrazione e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della p.e.c. con la quale l'Amministrazione comunica all'impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento, con applicazioni di penali.

Le penali saranno così applicate:

- a) *nei casi di mancato rispetto dei termini di inizio e/o fine di ogni intervento ordinato mediante un OdL sarà applicata una penale pari ad € 50,00 OdL per ogni giorno di ritardo;*
- b) *nel caso che l'Impresa sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL, un intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Priorità 1 o di una Chiamata di Priorità 2 sarà applicata una penale di € 200,00 al giorno.*
- c) *per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dalla S.A per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo di cui all'Art. 27, verrà applicata una penale pari a 100 €.*
- d) *l'importo delle penali complessivamente applicate non potrà comunque eccedere il 10% complessivo del contratto attuativo.*
- e) *per la mancata redazione del preventivo richiesto entro il termine di cui all'articolo 19 del presente Capitolato o di quello successivamente assegnato dalla DL, verrà applicata un penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.*

Qualora la somma delle sanzioni di cui sopra raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, il Comune di Cropani potrà procedere alla risoluzione automatica del contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 C.C..

Oltre a quanto sopra previsto, l'inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente Capitolato, salvo che si tratti di inadempienze di lieve entità e non a carattere ricorrente, può comportare, a discrezione della S.A. una penale pari ad Euro 100,00 per ciascuna inadempienza.

L'applicazione delle penali non solleva l'impresa dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

ART.40 - RISERVE DELL'IMPRESA

Si applica la disciplina delle riserve e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione (DPR n. 207/2010).

ART.41 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve da parte dell'Impresa saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione, esplicitazione e deduzione individuati nel Regolamento e nel Capitolato generale. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa.

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme soprarichiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito all'art. 205 del D.lgs. 50/2016 la competenza sarà deferita al Giudice di Reggio Calabria dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.

Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo quadro sarà competente il Tribunale di Reggio Calabria.

ART.42 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

ART.43 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività didattica ed amministrativa della S.A..

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

ART.44- SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all'impresa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART.45 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e ss. mm. e ii., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all'accordo, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare alla S.A. ed alla Direzione Servizi Finanziari della S.A. ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Rup
f.to Ing. Giovanni Zungrone